



alla effettiva cessazione dal servizio del Reg. Cristiani;

3°) riduzione delle competenze mensili spettanti dal 21 febbraio 1944 di un importo pari all'ammontare degli interessi di cui sopra;

- Considerato:

a) che, ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie, la decisione adottata dal Direttore Generale deve essere sottoposta a ratifica del Consiglio di Amministrazione;

b) che, di fatto, non è stata effettuata la liquidazione in favore del Reg. Cristiani, il quale ha continuato a percepire il trattamento economico goduto anteriormente al raggiungimento del 60° anno di età (oltre ai successivi adeguamenti salariali);

- Vista la deliberazione di massima del Consiglio di Amministrazione in data 13 giugno 1942, con la quale, al fine di non vincolare l'Amministrazione con contratti quinquennali, venne stabilito, in genere, il termine di tre anni dei contratti di impiego inerenti al personale trattato fuori ruolo;

Propone:

al Comitato ed al Consiglio di Amministrazione di confermare il trattamento in servizio del reg. Francesco Cristiani per la durata di anni tre, dal 21 febbraio 1944, in qualità di Ispettore Superiore "fuori ruolo" alle seguenti condizioni, salvo riesame